



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2026/7

Allegati: 2

- Regioni e P.A. Assessorati alla Sanità
- Coordinamento interregionale Servizi
veterinari
saia@regione.veneto.it
- II.ZZ.SS.
- OO.EE.VV.RR. c/o Regioni e P.A.

E, p.c.

- Regione Sardegna Assessorato dell'Igiene
e Sanità e dell'Assistenza Sociale
- CESME-COVEPI c/o IZSAM
- Ufficio 8 DGSA
- DOHRI
- Associazioni di categoria settore bovini
- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

Oggetto: Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD) – Aggiornamento delle condizioni per la movimentazione di bovini dalla Sardegna verso il restante territorio nazionale

Si informano le SS.LL. che, con Determinazione n. 165 del 20/02/2026 (allegato 1), la Regione Sardegna ha revocato la zona di restrizione per LSD istituita, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, con Determinazione n. 625, prot. 16756, del 23/06/2025 e da ultimo modificata con Determinazione n. 65, prot. 1930, del 26/01/2026.

Come stabilito dalla Decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 del 29/07/2025, da ultimo modificata con Decisione di esecuzione (UE) 2026/190 del 21 gennaio 2026, l'intero territorio della regione Sardegna è zona di vaccinazione II per LSD fino all'ultimo giorno del periodo di recupero di cui all'allegato IX, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361.

Pertanto, come chiarito con nota della Regione Sardegna prot. n. 5040 del 23/02/2026 (allegato 2), le movimentazioni di bovini dalla Sardegna possono essere autorizzate in deroga a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dal regolamento delegato (UE) 2023/361, Allegato IX, Parte 3, punto 3.2, lettera a).

In particolare, per quanto riguarda l'esame clinico si precisa che lo stesso deve essere eseguito su tutti gli animali della partita entro 24 ore dalla partenza e nessun animale deve presentare segni clinici di LSD. Inoltre, per le movimentazioni da vita non è più necessaria l'esecuzione del test Real Time PCR e gli animali della partita devono essere trattati con prodotti insetticidi ed insetto-repellenti per almeno 10 giorni prima del trasporto e il trattamento deve essere obbligatoriamente protratto o ripetuto fino al momento della partenza. Il Servizio Veterinario ufficiale deve documentare e

certificare l'avvenuto trattamento al fine di garantire la tracciabilità e il rispetto dei tempi di sospensione.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*Giovanni Filippini